



COMUNE DI RIPOSTO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Delibera N. 16 del 06/03/2026

Proposta N. 23

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

L'anno duemilaventisei addì sei del mese di marzo alle ore 20:08 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla seduta di inizio, disciplinata dall'art. 31 dello Statuto Comunale e dall'art. 32 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio, in convocazione straordinaria, a seguito di avviso diramato dal Presidente del Consiglio prot. n. 5661/2026 del 02/03/2026, alla verifica del numero legale, risultano presenti:

N.	CONSIGLIERI	Presente	N.	CONSIGLIERI	Presente
1	CASABELLA NELLA	Presente	9	CAMARDA FRANCESCO	Assente
2	DI GUARDO MARIA	Presente	10	D'AITA CLAUDIA	Presente
3	REDI PIETRO	Presente	11	RACITI EZIO ORAZIO	Presente
4	DI GUARDO MARIO	Presente	12	CALTABIANO ALFIO	Presente
5	VIRGITTO ORAZIO VINCENZO DAVIDE	Presente	13	PUGLIONISI MARIA	Presente
6	AUDITORE LUCIA	Presente	14	LEOTTA SALVATORE	Presente
7	LA ROSA ROSARIA	Presente	15	VECCHIO CLAUDIA	Presente
8	SILIATO SARA	Assente	16	PREVITI CRISTIAN	Presente

PRESENTI: 14 ASSENTI: 2

Risultano assenti i Consiglieri: Siliato Sara e Camarda Francesco.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Dott.ssa Nella Casabella.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Puglisi.

Partecipa il Sindaco Davide Maria Vasta e gli Assessori Palermo Davide, Auditore Lucia, Virgitto Orazio Vincenzo Davide e Daidone Biagio.

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica

Il Consigliere Raciti Ezio Orazio (Capogruppo “Una storia possibile”), preliminarmente, chiede ed ottiene la parola per leggere una dichiarazione inerente allo scioglimento del gruppo consiliare “Una Storia Possibile”, che deposita agli atti e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Entra, alle ore 20:09, il Consigliere Siliato Sara. Presenti 15 (quindici) Consiglieri.

Il Consigliere Puglionisi Maria (componente gruppo “Una storia possibile”), preliminarmente, chiede ed ottiene la parola per leggere una dichiarazione inerente l'adesione al gruppo misto, come anticipato dal Consigliere Raciti Ezio Orazio, che deposita agli atti e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Presidente del Consiglio comunica, a seguito delle predette dichiarazioni, che il gruppo misto è formato dai Consiglieri Camarda Francesco, Puglionisi Maria, Raciti Ezio Orazio e D'Aita Claudia e fa cenno al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, articolo 12, comma 3, il quale dispone che il ruolo di capogruppo del gruppo misto compete al consigliere che ha preso più voti. Precisa, comunque, che resta in attesa di comunicazione.

Entra, alle ore 20:14, durante il sopra riportato intervento del Presidente del consiglio, il Consigliere Camarda Francesco. Presenti 16 (sedici) Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio introduce il punto all'odierno o.d.g. inerente a: “MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE”, evidenziando che la proposta è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del Collegio dei Revisori dei conti e, con il consenso del Consiglio Comunale, dà per letta la stessa. Comunica che la proposta è stata esaminata dalla I e III Commissione Consiliare Permanente, ai cui Presidenti dà la parola. Invita l'esperto del Sindaco in materia finanziaria, dott. Mario Cavallaro, ed il Responsabile proponente, geom. Salvatore Puglisi, ad accomodarsi in aula.

Il Presidente della I Commissione Consiliare Permanente, Consigliere La Rosa Rosaria, comunica che la Commissione, dopo aver esaminato la proposta, esprime parere favorevole ad eccezione dei Consiglieri Di Guardo Maria, Caltabiano Alfio e Raciti Ezio Orazio che si sono riservati di esprimersi in Consiglio Comunale.

Il Presidente della III Commissione Consiliare Permanente, Consigliere Vecchio Claudia, comunica che la Commissione, dopo aver esaminato la proposta, esprime parere favorevole ad eccezione dei Consiglieri Di Guardo Maria, Raciti Ezio Orazio e Siliato Sara che si sono riservati di esprimere parere a seguito del dibattito consiliare.

Il Sindaco afferma che le motivazioni dell'amministrazione nel proporre questa modifica al regolamento, già discussa in passato, ma che, per motivi organizzativi, non era stata proposta al Consiglio Comunale benché in agenda si collegano a quel regolamento approvato nel 2025, relativo alla lotta all'evasione fiscale e che si riferiva, in particolar modo, alla possibilità dell'ente di non rilasciare autorizzazioni di suoli pubblici né di consentire subentri nella titolarità di esercizi commerciali. Ritiene che detto regolamento sia stato un grande risultato avendo bloccato diverse situazioni in quanto purtroppo è brutta usanza, in tante città e sicuramente al Sud Italia, per molte partite IVA, non pagare regolarmente i tributi all'ente e, dopo 3-4 anni, dunque il tempo che l'ente impiega per il recupero delle somme, con un semplicissimo subentro di autorizzazione, compilando un allegato, dicendo che tutto è rimasto invariato rispetto alla vecchia autorizzazione, e, con una scia, lasciano le tasse in capo alla vecchia ditta. Riferisce che, grazie a quel regolamento, si è ottenuto che tutti coloro che chiedono i suoli pubblici stagionali si sono dovuti regolarizzare, ovviamente anche con delle rateizzazioni, nell'intendimento che l'obiettivo non è distruggere le aziende del territorio ma far sì che, come è giusto che tutti chiedono i servizi al Comune, tutti quanti facciano la loro parte anche per dare la possibilità di pagare meno se si riesce ad uscire dal Piano di riequilibrio. Afferma che questa modifica al Regolamento Generale delle Entrate nasce da elenchi di attività morose da anni, che ritiene cosa non rispettosa verso chi paga e che consente di pagare le fatture ai fornitori regolarmente, tutti i mesi, magari pure con un po' di ritardo. Reputa necessario, pertanto, che i fornitori paghino i tributi all'Ente e che l'ente, prima di pagare un fornitore, verifichi se chi deve essere pagato sia in regola con tributi e tasse, con Equitalia - Agenzia delle Entrate, oltre che con i contributi, INAIL, INPS e, dunque, con il DURC. Afferma che, per dare servizi, il percorso è lungo e non si può fare in una legislatura e probabilmente neanche in due legislature, ma che bisogna organizzare l'ente perché, se si velocizzano gli incassi, si abbassino determinati parametri per consentire di spendere di più e di ridurre il fondo credito di dubbia esigibilità per avere maggiore spesa corrente disponibile ed iniziare un percorso che dovrebbe portare a un risanamento che possa fare la differenza rispetto al passato precisando che, quando dice passato, non si riferisce all'anno scorso, a 5 anni fa ma in generale al passato perché non intende colpire nessuno in quanto non è giusto farlo. Fa, pertanto, appello al buon senso che ha già dimostrato il Consiglio Comunale, al di là della maggioranza od opposizione, nel momento di votare qualcosa che costituiva bene per la città e non per scelte politiche dettate da una ideologia che può essere sposata o meno in base a quelle che sono le ideologie politiche di ognuno.

L'esperto del Sindaco, dott. Cavallaro Mario, puntualizza talune cose poiché ritiene che il Sindaco sia stato abbastanza esaustivo sull'aspetto tecnico di questa modifica. Aggiunge solamente che, nel caso in cui il Consiglio Comunale votasse questo regolamento, dalla sua esecutività, prima di effettuare un pagamento gli uffici competenti dovranno accertare se il soggetto ha posizioni debitorie nei confronti del Comune di Riposto ed eventualmente, nel caso in cui verifichi questa fattispecie, procedere alla compensazione del credito tecnicamente attraverso la revisione di un mandato di pagamento e di una reversale di incasso nel caso in cui si copra tutto l'importo mentre, nel caso in cui ci sia una differenza, riversandola al soggetto creditore. Dichiara che, dal punto di vista tecnico, il Regolamento agevolerà alcuni parametri del bilancio e che uno di questi è il fondo credito di dubbia esigibilità, di cui parlava prima il Sindaco in quanto si ridurrebbe la massa creditoria. Evidenzia, inoltre, come riportato nella proposta, che, nel gennaio 2024, la ragioneria generale dello Stato ha emanato una circolare con la quale ha stabilito che tutte le pubbliche amministrazioni devono procedere al pagamento delle fatture entro il termine di 30 giorni dalla ricezione, termine importante perché il rispetto di esso rientra nella contabilità generale dello Stato sui pagamenti medi di tutte le pubbliche amministrazioni da rendicontate all'Unione Europea relativamente ai trasferimenti PNRR ma che interessa tutta l'attività di pagamento della pubblica amministrazione in modo che i debiti vengano smobilizzati dai bilanci dei singoli enti. Precisa che questo adempimento è stato sottolineato dalla ragioneria generale dello Stato con la circolare numero 1 del 3 gennaio del 2024.

Il Consigliere Di Guardo Maria (Capogruppo "Riposto Autentica") afferma di aver apprezzato l'ultima frase che ha detto il consigliere Puglionisi Maria a conclusione della sua dichiarazione in merito al fatto che non le piace la prosopopea quando ci si rivolge a persone ignoranti perché a volte anch'ella ha questo atteggiamento verso persone incompetenti su certe materie ma che stasera si mette nella posizione inversa cioè si sente molto ignorante su questa materia sicché vuole richiamare una frase che la prima volta disse - molti anni fa - all'assessore Calderone, una frase che usa molto nel suo frasario del consiglio comunale e cioè che ci sono molte persone che hanno più opinioni che conoscenze e visto che a lei non piace avere più opinioni che conoscenze cerca di avere conoscenze ed è per questo che studia. Afferma che stasera vorrebbe capire, sulla base di quello che ha letto, se ha sbagliato perché ha letto velocemente e perché trattasi di una materia ostile. Rileva che questo regolamento che si dovrebbe approvare sembra, come è stato detto, la panacea per sbloccare il fondo credito dubbia esigibilità, costituito da residui attivi che risalgono ad annualità precedenti e quindi da crediti vecchi, il quale impedisce che le somme accantonate vengano spese.

Alle ore 20,32 esce il Consigliere D'Aita Claudia – presenti n. 15 (quindici) Consiglieri.

Il Consigliere Di Guardo Maria ritiene che non sia così perché la compensazione cui fa riferimento la legge, che è attuabile negli enti locali, oltre che nello Stato, e che, comunque, è disciplinata dal Codice Civile, dal Testo Unico delle imposte dirette, dal Tuel non fa alcun riferimento ai crediti vecchi tanto è vero che lo dice anche l'articolo 14 del regolamento che si sta modificando con l'inserimento di questi nuovi commi, il quale prevede che, al fine di compensare i crediti, è necessario che il contribuente faccia istanza entro i 30 giorni dalla scadenza del credito perché un credito vecchio di 10 anni non si può compensare essendo già a ruolo, in quanto già accertamento esecutivo; perché quando il Comune dà 60 giorni di tempo per pagare, entro questi 60 giorni, se ci sono le condizioni, gli estremi per fare la compensazione o da parte del Comune o da parte del contribuente deve essere fatta la domanda mentre, dal comunicato stampa di ieri, sembrerebbe che, incassando e facendo tutte queste compensazioni, si possa ridurre il F.C.D.E. ed addirittura aumentare le ore al personale con la conseguenza che, se questo regolamento non dovesse passare, saremmo la causa di tutti i mali.

Alle ore 20,34 esce il Consigliere Raciti Ezio Orazio ed entra il Consigliere D'Aita Claudia – presenti n. 15 (quindici) Consiglieri.

Il Consigliere Di Guardo Maria afferma che la domanda fondamentale che si poneva riguarda il fatto che, non avendo il ragioniere generale, non avendo personale alla ragioneria, non avendo personale in generale né ai tributi, come mai a questa amministrazione sia venuto questo pensiero di fare le compensazioni e come mai, in questa Amministrazione ed in quelle precedenti, si siano dati incarichi e commissionate forniture con ditte indebitate con l'Ente perché, se si affida un lavoro a una ditta, la prima cosa che si deve guardare è che non abbia debiti con l'Ente e soprattutto di natura tributaria. Ribadisce che ha detto sempre di offrirsi volontaria e che mai è stata chiamata perché vuol dire che ci sono cose che non devono essere viste da chi possa capire.

Alle ore 20,37 entra il Consigliere Raciti Ezio Orazio – presenti n. 16 (sedici) Consiglieri.

Il Consigliere Di Guardo Maria afferma che al Comune c'è personale che lavora e preparato soprattutto in certi settori ma che non vi è personale formato per fare questo tipo di lavoro in quanto non ha una direzione che possa considerarsi tale e soprattutto non ha gli strumenti adeguati per poter attuare un regolamento così delicato perché, intanto, dovrebbe essere fornito di un testo coordinato tra materia nazionale e materia comunale perché la normativa dei comuni richiama la normativa nazionale delle imposte sui redditi. Evidenzia che i crediti ed i debiti devono essere in capo allo stesso contribuente e sia i crediti che i debiti devono essere certi, liquidi ed esigibili.

Alle ore 20,39 esce il Consigliere Leotta Salvatore – presenti n. 15 (quindici) Consiglieri.

Il Consigliere Di Guardo Maria continua dicendo che il Regolamento sulle compensazioni si presta alla corruzione per cui è prevista la Cassazione penale e per l'anticorruzione il Responsabile dovrà predisporre un fascicolo a parte e procedere con estrazione casuale per un controllo più frequente ed intenso e con tante altre regole che - presume - l'Amministrazione sconosce, visto che non gliene ha sentito parlare. Afferma che, se questo Regolamento verrà applicato senza l'osservanza delle norme di legge, provvederà con altre strade. Riferisce che l'Amministrazione disturba per non farla continuare a parlare, quindi, annuncia che non voterà il Regolamento.

Alle ore 20,40 entra il Consigliere Leotta Salvatore – presenti n. 16 (sedici) Consiglieri.

Il Sindaco interviene per far notare che il Consigliere Di Guardo Maria ripete sempre, per tutte le proposte, che non sono rispettose della legge e di mandarle a chi di dovere.

Il Consigliere Di Guardo Maria (Capogruppo "Riposto Autentica") interviene per dire che, per il caso del Pozzo Cosentino, il Sindaco ha detto che ha avuto ragione quando, invece, ha avuto torto.

Il Sindaco precisa che la proposta in esame è stata avallata dai Revisori dei conti e che, pertanto, ci si deve prendere la responsabilità ed eventualmente rilevare successivamente i difetti. Ritiene interessante la proposta del Consigliere Di Guardo Maria, alla quale consiglia che venga formalizzata, in merito al diniego da parte del Comune di affidamenti a ditte, con sede legale a Riposto, che abbiano situazioni debitorie con il Comune.

Per quanto riguarda il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, precisa che non ha detto che si propongono soluzioni e che grazie a questa proposta si potranno assumere dipendenti ma che trattasi di un aiuto per poter conseguire obiettivi tra cui quello di assumere ed aumentare le ore al personale perché se c'è più incasso si può spendere di più. Precisa, inoltre, che si conosce la storia del Comune in merito al Ragioniere Generale che non c'era alla data del suo insediamento; che si è poi cercato di avere per un periodo; che si è riusciti ad espletare dei concorsi e che, in attesa del parere della Cosfel, a cui sono state rappresentate le necessità dell'Ente di avere un Vice Segretario, un Comandante dei Vigili Urbani ed un Ragioniere, si è attivata la procedura di cui all'art. 110. Assicura che, successivamente all'approvazione del Regolamento, i dipendenti verranno messi nelle condizioni di non sbagliare con il supporto corretto. Quanto alle assunzioni con l'art. 110, informa che esse saranno caricate entro il 31 marzo per Cosfel in modo tale da riuscire a concludere le procedure nel più breve tempo possibile.

Il Consigliere Di Guardo Maria (Capogruppo "Riposto Autentica") interviene per precisare che il Regolamento parte da ora e che non si possono compensare debiti e crediti in caso di ruoli ed accertamenti esecutivi. Precisa che si possono compensare solo i crediti ed i debiti il cui termine è appena scaduto cioè il contribuente deve pagare entro il termine dei 60 giorni. Per quanto riguarda l'affermazione del Sindaco in merito al fatto che l'incasso ha effetti sul F.C.D.E., precisa che non è così perché ci sono crediti vecchi, scaduti che sono ruoli, pignoramenti e che non si possono compensare, per cui semmai non verrebbe incrementato per il futuro. Ribadisce che questo Regolamento parte dall'approvazione e, pertanto, riguarda solo ditte che hanno in corso un pagamento non ancora scaduto. Chiede come mai il Comune negli ultimi tre anni non ha avuto incassi e le società di riscossione non hanno riscosso nulla e dice di non capire perché non sono state sciolte le convenzioni e non sono state applicate le penali.

Il Sindaco afferma che lo strumento di oggi servirà a non fare incrementare il F.C.D.E. perché da oggi i contribuenti devono pagare e molti di essi sono fornitori dell'ente da tanto tempo. Aggiunge che si ha la possibilità di mandare il preavviso di sospensione della licenza, in applicazione della deliberazione del 2025, ma che si tratta di scelte da ponderare perché si deve pensare che nelle ditte ci sono anche lavoratori.

Il Consigliere Di Guardo Maria (Capogruppo "Riposto Autentica") afferma che non si può procedere con la compensazione con i contribuenti morosi perché devono essere puliti dal punto di vista tributario.

Il Sindaco afferma che si deve procedere con le compensazioni delle annualità che non sono andate a ruolo, che non sono in cartelle.

Alle ore 20,55 esce il Consigliere Camarda Francesco – presenti n. 15 (quindici) Consiglieri.

Il Consigliere Di Guardo Maria (Capogruppo "Riposto Autentica") non comprende a quali annualità faccia riferimento il Sindaco e precisa che un accertamento esecutivo è già ruolo.

Alle ore 20,58 entra il Consigliere Camarda Francesco – presenti n. 16 (sedici) Consiglieri.

Il Sindaco fa presente che a Riposto ci sono delle case di riposo dove vi sono persone che comportano pagamenti da parte del Comune di Riposto tutti i mesi a fronte delle fatture dalle stesse emesse e che potranno essere per esempio compensate con IMU e TARI del 2026 da pagare.

Il Consigliere Di Guardo Maria (Capogruppo "Riposto Autentica") precisa che i contribuenti non devono avere debiti pregressi. Ritene che il dottore Cavallaro conosce le procedure da seguire e che, quando sarà assente, i collaboratori della Ragioneria non dovranno effettuare compensazioni delle partite perché il debito ed il credito dovranno essere scritti per intero perché non si può mettere il netto in Bilancio. Precisa che, per quanto riguarda le fatture, esse devono passare dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali del Ministero, che devono avere dei requisiti che i dipendenti devono conoscere perché la normativa comunale deve essere intercalata con la normativa nazionale e che si dovrebbe fare *a latere* un testo come promemoria per i dipendenti. Propone un rinvio del punto per metabolizzare l'argomento.

Il Presidente del Consiglio accoglie la proposta di rinvio del punto proposto dal Consigliere Di Guardo Maria e la sottopone a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 16 (sedici) consiglieri.

Con voti espressi per scrutinio palese (alzata di mano), con il seguente esito:

Favorevoli: n. 7 (sette) (Di Guardo Maria, Di Guardo Mario, D'Aita Claudia, Raciti Ezio Orazio, Caltabiano Alfio, Siliato Sara e Leotta Salvatore);

Contrari: n. 9 (contrari);

Astenuti: n. 0 (zero).

DELIBERA

Di non approvare la proposta di rinvio del punto proposto dal Consigliere Di Guardo Maria.

Il Consigliere Puglionisi Maria (gruppo misto) chiede di poter sentire il dottore Cavallaro in merito alle osservazioni sollevate dal Consigliere Di Guardo Maria.

Il Consigliere Siliato Sara (gruppo "Fratelli d'Italia per Riposto") dichiara di non condividere la modalità di recupero delle morosità. Chiede come si determina il credito da compensare e se l'affidamento di un incarico ad una ditta si fa diretto oppure con una manifestazione d'interesse perché si rischia che la ditta triplichi l'importo della fattura.

Alle ore 21,07 esce il Consigliere D'Aita Claudia – presenti n. 15 (quindici) Consiglieri.

Il Consigliere Siliato Sara ribadisce che la compensazione deve partire da ora, che vige il principio di rotazione e che è importante richiedere il DURC.

Il Sindaco risponde che l'affidamento si dà sulla base di un preventivo e di un computo metrico.

Alle ore 21,09 esce il Consigliere Raciti Ezio Orazio – presenti n. 14 (quattordici) Consiglieri.

L'intervenuto non concorda con il Consigliere Siliato Sara perché tutti gli affidamenti passano dai controlli del RUP e non solo ed il rischio corruzione c'è ma che bisogna vigilare ed, inoltre, che si fa riferimento a ciò che non è iscritto a ruolo, che si deve ancora inviare. Specifica che tutti gli affidamenti passano diversi controlli e che, per quanto riguarda le case di riposo, vi sono casi di mancati pagamenti di tributi da 10 anni.

Il Presidente del Consiglio dà la parola all'esperto del Sindaco per dare maggiori delucidazioni.

Alle ore 21,14 esce il Consigliere Leotta Salvatore – presenti n. 13 (tredici) Consiglieri.

Il dottore Cavallaro Mario precisa di non entrare nel merito delle valutazioni politiche e, dal punto di vista tecnico, afferma che tutto si può migliorare, ma che, come detto dal Consigliere Di Guardo Maria, il Regolamento è per il presente e che non può avere effetto retroattivo. Aggiunge che ogni Ente Locale ha una propria struttura burocratica e che il Sindaco, ai sensi del Testo Unico Enti Locali art. 50, sovrintende al funzionamento degli uffici, che vi sono Responsabilità in capo al Segretario Generale ed, in termini di controllo, anche in capo al Ragioniere Generale, per cui vanno fatte verifiche in materia di impegno e liquidazione.

Alle ore 21,16 entra il Consigliere D'Aita Claudia – presenti n. 14 (quattordici) Consiglieri.

Il dottore Cavallaro Mario continua dicendo che il F.C.D.E. quantifica una somma su crediti iscritti in Bilancio non solo per tributi ma anche per altre entrate come oneri concessori e cimiteriali e che la compensazione del credito può produrre un maggiore incasso.

Alle ore 21,17 entrano i Consiglieri Raciti Ezio Orazio e Leotta Salvatore – presenti n. 16 (sedici) Consiglieri.

Il dottore Cavallaro Mario esterna la propria consapevolezza che trattasi di controlli difficili e che il personale negli uffici è insufficiente e con contratto a 24 ore settimanali.

Il Consigliere Di Guardo Maria (Capogruppo "Riposto Autentica") chiede il parere del dottore Cavallaro in merito al fatto che alcuni contribuenti non possano beneficiare della compensazione in quanto morosi per debiti pregressi.

Il dottore Cavallaro Mario risponde che se il credito è già iscritto a ruolo non può essere compensato e che la compensazione si può fare sul credito corrente mentre non si può fare su un credito passato. Aggiunge che, comunque, la riscossione o smobilitazione del credito possa avvenire con altre forme.

Il Consigliere Di Guardo Maria (Capogruppo "Riposto Autentica") ribadisce che fa riferimento ad un moroso cronico che, in quanto pessimo pagatore, non può usufruire del beneficio.

Il Sindaco afferma che tutte le norme dello Stato superano il Regolamento.

Il Consigliere Di Guardo Maria (Capogruppo "Riposto Autentica") fa presente che in questo periodo l'attività delle Commissioni è stata intensa e di non avere avuto modo di poter stampare la norma.

In assenza di ulteriori interventi,

Il Presidente del Consiglio procede con la messa a votazione della proposta in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 16 (sedici) consiglieri.

Con voti espressi per scrutinio palese (alzata di mano), con il seguente esito:

Favorevoli: n. 9 (nove);

Contrari: n. 5 (cinque) (Di Guardo Maria, Di Guardo Mario, Caltabiano Alfio, Siliato Sara e Leotta Salvatore);

Astenuti: n. 2 (due) (Raciti Ezio Orazio e D'Aita Claudia).

D E L I B E R A

Di approvare la proposta in oggetto, recante "MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE".

Alle ore 21:27 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Premesso che il comma 167 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 prevede che gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali;

Considerato che, in applicazione dell'art. 8, comma 1, della L. n. 212/2000, l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con L. 3 agosto 2009, n.102, che, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, prevede che:

- 1) le pubbliche amministrazioni adottano le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
- 2) nelle amministrazioni, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamata la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 01 del 03/01/2024 riguardante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell’articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.”;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, il quale stabilisce che: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.01.2008, esecutiva ai sensi di legge;

Visto, in particolare, l’“art. 14 Compensazioni” di detto Regolamento, recante:

“Art. 14 Compensazioni

- 1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.*
- 2. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti.*
- 3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno 15 gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il Servizio Tributi o scaricabile dal sito internet comunale.*
- 4. Resta salvo il potere dell'Ente di far valere le sue pretese contestando la fondatezza della comunicazione.”*;

Atteso che

- nell’ottica del miglioramento della situazione economico-finanziaria dell’Ente, vada condotta ogni azione volta ad adottare idonee misure organizzative che consentano di velocizzare i pagamenti

ed incrementare la capacità di riscossione delle entrate, diminuendo la presenza di residui attivi e, conseguentemente, la consistenza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

- ai sensi dell'art. 1241 del c.c., la compensazione è il modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento a carattere soddisfacitorio che si verifica quando i debiti di due soggetti, obbligati l'uno verso l'altro, si estinguono per le quantità corrispondenti;

- la Corte dei conti si è espressa favorevolmente sulla compensazione (vds. delib. sezione regionale di controllo per il Veneto n. 244/2017), secondo cui *"I comuni, al pari di altri enti pubblici, infatti, godono nel nostro ordinamento di una generale capacità di diritto privato e possono, pertanto, utilizzare tutti gli strumenti che lo stesso offre per perseguire i propri fini, purché non vi sia una contraria disposizione di legge e vi sia una attinenza dello strumento con le finalità pubbliche perseguite, (...). Nessun problema, in particolare, si pone nel caso di compensazione legale, che si applica ai crediti/debiti reciproci, certi, liquidi ed esigibili, ossia esistenti e determinati (o facilmente determinabili, attraverso mere operazioni di calcolo) nel loro ammontare, non oggetto di contestazione tra le parti e scaduti (immediatamente esigibili, perché non sottoposti a termine o condizione), disciplinata dall'art. 1243, comma 1, c.c.."*;

- occorre valutare la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune sia di carattere tributario che extra tributario o patrimoniale;

- l'applicazione dell'istituto della compensazione comporta la semplificazione dei rapporti giuridici e l'agevolazione della soddisfazione del credito;

Ravvisata l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per i contribuenti di questo Ente che siano al contempo fornitori e prestatori di servizi per il Comune, circostanza che determina il sorgere di rapporti di debito e credito;

Atteso che è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali ed evidenziato che l'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa;

Ritenuto, pertanto, per quanto visto, richiamato e ravvisato, di aggiungere, all'art. 14 sopra citato, i seguenti ulteriori commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

"5. E' ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali tributarie ed extratributarie e crediti maturati nei confronti dell'Ente in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizi facenti capo al medesimo utente/contribuente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti siano ugualmente certi, liquidi ed esigibili.

6. Il soggetto debitore/creditore che intende compensare il proprio credito derivante da esecuzione di lavori, forniture di beni o prestazioni di servizi con un tributo comunale presenta formale richiesta, entro e non oltre i 30 giorni successivi al termine fissato per il pagamento del tributo, redatta su modello predisposto dal Comune, dal quale risultano, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato. La compensazione è ammessa solo se il credito non è prescritto. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi dei tributi comunali dovuti, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. La compensazione dei crediti non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, né per le somme dovute a seguito di sentenze relative a controversie tributarie. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione con i crediti maturati per l'esecuzione di lavori, forniture di beni o prestazioni di servizi sono: ICI/IMU, TOSAP/COSAP, TARI, C.U.P., SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. Condizione per cui si possa procedere alla compensazione di un credito, risultante da esecuzione di lavori, forniture di beni o prestazione di servizi con un tributo comunale è che il creditore abbia emesso la documentazione fiscale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

7. I Responsabili di area, quando devono disporre liquidazioni inerenti a cessione di beni o a prestazione di servizi, sono obbligati ad accertare preliminarmente presso i Funzionari responsabili delle entrate comunali se il creditore abbia debiti nei confronti dell'Ente. Il Funzionario competente procede alla immediata verifica della posizione debitoria del creditore e trasmette al Responsabile di Area interessato una certificazione, anche negativa, con l'indicazione dell'importo complessivo del debito a carico del creditore. Il Responsabile di Area, esaminata la menzionata certificazione, recupera il debito nei confronti dell'ente mediante compensazione del credito vantato dall'utente/contribuente e dando comunicazione scritta al creditore/debitore della compensazione attuata d'ufficio.

8. Restano fermi gli adempimenti previsti e disciplinati dall'art. 48/bis del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm. e ii. oltre che i vincoli introdotti dall'art.1, comma 725, della L. 30/12/2025 n. 199 e quanto sancito dall'art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210 convertito, con modificazioni, in L. 22/11/2002, n. 266.

9. La compensazione dovrà essere rispettosa del principio di bilancio dell'integrità, come previsto dall'art. 162, comma 4, del TUEL. L'ufficio ragioneria, pertanto, emette l'ordinativo di pagamento a valere sul relativo capitolo di spesa e l'ordinativo di incasso sul corrispondente capitolo di entrata. L'operazione non darà luogo ad alcun movimento monetario in caso di compensazione integrale. Viceversa, in caso di compensazione parziale, ovvero nell'ipotesi in cui l'importo del debito dell'ente sia superiore all'importo del credito tributario vantato, il movimento monetario in uscita riguarderà la sola differenza a debito dell'ente”;

10. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con quanto previsto dal presente articolo come modificato.”.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto l'art. 32 della L. n. 142/1990, come recepita dalla L. n. 48/1991 e ss. mm. ed ii.;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

Di apportare le seguenti modificazioni al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.01.2008: aggiungere i seguenti ulteriori commi 5, 6, 7 e 8, all'“art. 14 Compensazioni”:

“5. E' ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali tributarie ed extratributarie e crediti maturati nei confronti dell'Ente in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizi facenti capo al medesimo utente/contribuyente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti siano ugualmente certi, liquidi ed esigibili.

6. Il soggetto debitore/creditore che intende compensare il proprio credito derivante da esecuzione di lavori, forniture di beni o prestazioni di servizi con un tributo comunale presenta formale richiesta, entro e non oltre i 30 giorni successivi al termine fissato per il pagamento del tributo, redatta su modello predisposto dal Comune, dal quale risultano, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato. La compensazione è ammessa solo se il credito non è prescritto. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi dei tributi comunali dovuti, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. La compensazione dei crediti non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, né per le somme dovute a seguito di sentenze relative a controversie tributarie. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione con i crediti maturati per l'esecuzione di lavori, forniture di beni o prestazioni di servizi sono: ICI/IMU, TOSAP/COSAP, TARI, C.U.P., SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. Condizione per cui si possa procedere alla compensazione di un credito, risultante da esecuzione di lavori, forniture di beni o prestazione di servizi con un tributo comunale è che il creditore abbia emesso la documentazione fiscale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

7. I Responsabili di area, quando devono disporre liquidazioni inerenti a cessione di beni o a prestazione di servizi, sono obbligati ad accertare preliminarmente presso i Funzionari responsabili delle entrate comunali se il creditore abbia debiti nei confronti dell'Ente. Il Funzionario competente procede alla immediata verifica della posizione debitoria del creditore e trasmette al Responsabile di Area interessato una certificazione, anche negativa, con l'indicazione dell'importo complessivo del debito a carico del creditore. Il Responsabile di Area, esaminata la menzionata certificazione, recupera il debito nei confronti dell'ente mediante compensazione del credito vantato dall'utente/contribuyente e dando comunicazione scritta al creditore/debitore della compensazione attuata d'ufficio.

8. Restano fermi gli adempimenti previsti e disciplinati dall'art. 48/bis del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm. e ii. oltre che i vincoli introdotti dall'art.1, comma 725, della L. 30/12/2025 n. 199 e quanto sancito dall'art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210 convertito, con modificazioni, in L. 22/11/2002, n. 266.

9. La compensazione dovrà essere rispettosa del principio di bilancio dell'integrità, come previsto dall'art. 162, comma 4, del TUEL. L'ufficio ragioneria, pertanto, emette l'ordinativo di pagamento a valere sul relativo capitolo di spesa e l'ordinativo di incasso sul corrispondente capitolo di entrata. L'operazione non darà luogo ad alcun movimento monetario in caso di compensazione integrale. Viceversa, in caso di compensazione parziale, ovvero nell'ipotesi in cui l'importo del debito dell'ente sia superiore all'importo del credito tributario vantato, il movimento monetario in uscita riguarderà la sola differenza a debito dell'ente”;

10. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con quanto previsto dal presente articolo come modificato.”.

Di dare atto che il testo dell'“art. 14 Compensazioni” del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.01.2008, a

seguito dell'aggiunta degli ulteriori commi 5, 6, 7 e 8, così dispone:

Art. 14 Compensazioni

- 1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.*
- 2. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti.*
- 3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno 15 gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il Servizio Tributi o scaricabile dal sito internet comunale.*
- 4. Resta salvo il potere dell'Ente di far valere le sue pretese contestando la fondatezza della comunicazione.*
- 5. E' ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali tributarie ed extratributarie e crediti maturati nei confronti dell'Ente in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizi facenti capo al medesimo utente/contribuente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti siano ugualmente certi, liquidi ed esigibili.*
- 6. Il soggetto debitore/creditore che intende compensare il proprio credito derivante da esecuzione di lavori, forniture di beni o prestazioni di servizi con un tributo comunale presenta formale richiesta, entro e non oltre i 30 giorni successivi al termine fissato per il pagamento del tributo, redatta su modello predisposto dal Comune, dal quale risultano, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato. La compensazione è ammessa solo se il credito non è prescritto. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi dei tributi comunali dovuti, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. La compensazione dei crediti non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, né per le somme dovute a seguito di sentenze relative a controversie tributarie. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione con i crediti maturati per l'esecuzione di lavori, forniture di beni o prestazioni di servizi sono: ICI/IMU, TOSAP/COSAP, TARI, C.U.P., SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. Condizione per cui si possa procedere alla compensazione di un credito, risultante da esecuzione di lavori, forniture di beni o prestazione di servizi con un tributo comunale è che il creditore abbia emesso la documentazione fiscale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.*
- 7. I Responsabili di area, quando devono disporre liquidazioni inerenti a cessione di beni o a prestazione di servizi, sono obbligati ad accertare preliminarmente presso i Funzionari responsabili delle entrate comunali se il creditore abbia debiti nei confronti dell'Ente. Il Funzionario competente procede alla immediata verifica della posizione debitoria del creditore e trasmette al Responsabile di Area interessato una certificazione, anche negativa, con l'indicazione dell'importo complessivo del debito a carico del creditore. Il Responsabile di Area, esaminata la menzionata certificazione, recupera il debito nei confronti dell'ente mediante compensazione del credito vantato dall'utente/contribuente e dando comunicazione scritta al creditore/debitore della compensazione attuata d'ufficio.*
- 8. Restano fermi gli adempimenti previsti e disciplinati dall'art. 48/bis del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm. e ii. oltre che i vincoli introdotti dall'art.1, comma 725, della L. 30/12/2025 n. 199 e quanto sancito dall'art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210 convertito, con modificazioni, in L. 22/11/2002, n. 266.*
- 9. La compensazione dovrà essere rispettosa del principio di bilancio dell'integrità, come previsto dall'art. 162, comma 4, del TUEL. L'ufficio ragioneria, pertanto, emette l'ordinativo di pagamento a valere sul relativo capitolo di spesa e l'ordinativo di incasso sul corrispondente capitolo di entrata. L'operazione non darà luogo ad alcun movimento monetario in caso di compensazione integrale. Viceversa, in caso di compensazione parziale, ovvero nell'ipotesi in cui l'importo del debito dell'ente sia superiore all'importo del credito tributario vantato, il movimento monetario in uscita riguarderà la sola differenza a debito dell'ente";*
- 10. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con quanto previsto dal presente articolo come modificato.*

Di dare atto, altresì, che la presente proposta deve essere corredata dal parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito *web* istituzionale, in atti amministrativi ed in amministrazione trasparente;

Di inviare, così come previsto dal comma 15, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Portale per il Federalismo Fiscale.

Il Responsabile del Settore
Salvatore Puglisi / ArubaPEC S.p.A.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente
Casabella Nella**

**Il Consigliere Anziano
Fto Raciti Ezio Orazio**

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Concetta Puglisi**

Verbale firmato digitalmente
